


Pubblicato il 17/10/2023

N. 00136 /2023 REG.PROV.CAU.  
N. 00203/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo**

**sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 203 del 2023, proposto da

Maurizio Allevi, rappresentato e difeso dall'avvocato Gemma Suraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Arta Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Pastore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Marco Prete, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia,***

del bando di concorso 6 maggio 2022 e di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali ed in particolare della DDG 177/2021 del 31.12.2021 e della nota 21 luglio 2022;

con istanza di sospensione del termine di scadenza della graduatoria approvata con

DDG 138/2021 dell'8 ottobre 2021.

Ricorso in riassunzione del giudizio a seguito di declinatoria di giurisdizione del Giudice Ordinario (sentenza Tribunale di Pescara, sez. Lavoro, del 6 luglio 2023 in causa rg. 969/2023, notificata il 14 luglio 2023);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Arta Abruzzo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2023 il dott. Massimiliano Balloriani e uditi per le parti i difensori Gemma Suraci, Alessandro Di Sciascio, in sostituzione dell'avv. Stefania Pastore;

Considerato che:

- la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stato indetto un nuovo concorso per posizioni che la medesima ritiene sostanzialmente sovrapponibili a quelle bandite con un precedente concorso in esito al quale si è formata una graduatoria tuttora efficace, nella quale la medesima è iscritta tra gli idonei, vantando in questa sede una pretesa allo scorrimento;
- il ricorso è stato notificato solo a uno dei soggetti collocati nella medesima graduatoria della ricorrente, per il quale, come già rilevato con ordinanza ex art. 73 cpa, sussiste al più posizione di cointeresse e dunque non una situazione di litisconsorzio necessario;
- viceversa, appaiono controinteressati in senso proprio, formale e sostanziale, i candidati ammessi a partecipare al nuovo concorso, e a tal fine inseriti in un elenco dall'Amministrazione;

- costoro hanno già una situazione di controinteresse certo e attuale, in quanto, in caso di accoglimento del ricorso, verrebbe lesa la loro pretesa a partecipare alla selezione e non quella, più remota, ad ottenere un ponteggio utile; dunque la posizione è paragonabile a quella della esclusione, e pertanto è immediatamente tutelabile e rilevante;
- tuttavia, valutate le difese ex art. 73 cpa, si ritiene che in effetti non sussista una condizione di inammissibilità, atteso che la conoscenza di tale elenco, e dunque la esistenza di controinteressati in senso formale, è avvenuta successivamente alla proposizione del ricorso;
- s'impone pertanto, allo stato, una integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati indicati in tale elenco;
- in ragione numero dei controinteressati e soprattutto delle intuibili difficoltà nell'acquisire i corretti indirizzi dei medesimi, il Collegio rileva che la notifica individuale può assumere effettivamente i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;
- come richiesto dalla parte ricorrente, appare pertanto opportuno autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica in forma collettiva, pur con le seguenti formalità, alle quali la parte dovrà attenersi ove non opti per la notifica in forma individuale;
- l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";
- tale norma è ritenuta applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet della Amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (Cfr. T.A.R. Lazio, Roma, ordinanza 7680 del 2015 Tar Napoli ordinanza 1665 del 2017);

- nel caso di specie, al fine di consentire un'adeguata conoscenza, appare infatti innanzitutto necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;
- pertanto, il Collegio ritiene opportuno determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:
  - nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
  - l'Amministrazione, dal suo canto, avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'Amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
  - l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati destinatari dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;
  - l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco;
- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, il Collegio ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'Amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso sul sito;
- le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora la parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni (nonché della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;
- entro lo stesso termine dovranno avvenire ed essere depositate le notifiche individuali ove la ricorrente opti per quest'altra opzione;
- nelle more, valutate anche le posizioni reciproche delle parti, appare opportuno mantenere la res adhuc integra, e dunque accogliere la istanza cautelare solo fino alla prossima udienza di trattazione sempre cautelare, che potrà essere celebrata a contraddittorio integro;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) accoglie la istanza cautelare nei limiti e termini di cui in motivazione.

Dispone la integrazione del contraddittorio secondo le modalità indicate.

Fissa la ulteriore trattazione cautelare alla camera di consiglio del 15 dicembre 2023.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2023 con

l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

Giovanni Giardino, Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Massimiliano Balloriani**

**IL PRESIDENTE**  
**Paolo Passoni**

**IL SEGRETARIO**

Io sottoscritta avv. Gemma Suraci, con studio in Roma, via Oslavia 14, cf SRCGMM73B61D548F,  
ATTESTO  
ai sensi dell'art. 23bis del Cod. Amministrazione Digitale e ad ogni effetto di legge, che il presente  
documento è duplicato dell'originale informatico presente nel fascicolo telematico del ricorso al TAR  
Abruzzo - Pescara rg 203/2023, dal quale l'ho personalmente estratto.  
Roma, 19 novembre 2023.  
Avv. Gemma Suraci